

Deliberazione N. 754

Assessore

Presidente VINCENZO DE LUCA



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
204	01

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 04/11/2025

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Limiti di spesa per l'assistenza termale - Determinazioni

1)	Presidente	VINCENZO	DE LUCA	Presidente
2)	Vicepresidente	FULVIO	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	FELICE	CASUCCI	
4)	Assessore	ETTORE	CINQUE	
5)	Assessore	BRUNO	DISCEPOLO	
6)	Assessore	VALERIA	FASCIONE	
7)	Assessore	ARMIDA	FILIPPELLI	
8)	Assessore	LUCIA	FORTINI	
9)	Assessore	ANTONIO	MARCHIELLO	
10)	Assessore	MARIO	MORCONE	
	Segretario	MAURO	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Delibera di Giunta Regionale n. 460 del 20.03.2007, è stato approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- b. con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, il Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- c. l'art. 2, comma 88, della Legge del 23.12.2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *"Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale"*;
- d. con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario *ad acta* per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della Legge n. 191/2009;
- e. in data 10 luglio 2017, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Presidente della Giunta Regionale della Campania a Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario;
- f. a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 Dicembre 2019 e della verifica positiva degli adempimenti ivi previsti, intervenuta nella riunione congiunta del 24 gennaio 2020 del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, è cessato il mandato commissariale conferito con la menzionata deliberazione del Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2017 e la Regione Campania è rientrata nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale, nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

PREMESSO, altresì, che

- a. le cure termali sono erogate a carico del S.S.N. negli stabilimenti delle Aziende Termali accreditate, ai sensi dell'art. 8 – quater del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- b. le prestazioni termali sono disciplinate dalla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante norme sul riordino del settore termale;
- c. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 323/2000, le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

- d. ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della Legge n. 323/2000, l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanità, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, che divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle forme previste dagli art. 2 e 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- e. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 30 marzo 2007, in attuazione del "*Piano di Rientro dal Disavanzo*", approvato con DGRC n. 460 del 20 marzo 2007, sono stati definiti i volumi di prestazioni sanitarie ed i correlati limiti di spesa per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché le relative procedure applicative;
- f. con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1268 del 24 luglio 2008 e n. 1269 del 16 luglio 2009, modificata dal decreto del Presidente Commissario *ad acta* n.3 del 30.09.09, è stata aggiornata la programmazione recata dalla DGRC n. 517/07 ed i correlati limiti di spesa, stabilendo diverse modifiche, integrazioni e miglioramenti alla normativa precedente, anche per adeguarla al nuovo assetto territoriale delle ASL campane conseguente alla L.R. n. 16/2008;
- g. il decreto commissariale n. 44 del 10/5/2015 ha stabilito i volumi massimi delle prestazioni e il correlato limite di spesa per l'assistenza termale acquistata dalle strutture private nell'esercizio 2015;
- h. il decreto commissariale n. 89 del 8/8/2016 ha confermato per gli esercizi 2016 e 2017 i volumi massimi delle prestazioni e il correlato limite di spesa per l'assistenza termale acquistata dalle strutture private stabilito per l'esercizio 2015 dal DCA n. 44/2015;
- i. le prestazioni erogabili a carico del SSN sono individuate nell'allegato n. 9, art. 20 del D.P.C.M. 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- j. il decreto commissariale n. 43 del 31 maggio 2018 ha fissato i volumi massimi di prestazioni di assistenza termale ed i correlati limiti di spesa per gli esercizi 2018 e 2019, prevedendo una spesa massima complessiva annua di euro 22 milioni (lordo ticket e quota ricetta);
- k. il decreto commissariale di modifiche ed integrazioni n. 72 del 7.10.2019 ha stabilito che la spesa massima complessiva annua è stata elevata ad euro 22,5 milioni al lordo della compartecipazione degli utenti, pari a circa 19,5 milioni di euro al netto dei ticket;
- l. il Piano Triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario Campano, ex art. 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, approvato dal DCA n. 94 del 21.11.2019, ha previsto il costo dell'assistenza termale acquistata dalle strutture private accreditate in circa euro 22 milioni / anno;
- m. le tariffe delle prestazioni termali sono definite con gli Accordi di cui all'art. 4, comma 4, della L. n. 323/2000 e, da ultimo in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta specifica intesa (Rep. Atti n. 188 /CSR del 14 settembre 2022), in merito agli Accordi Nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024;
- n. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 557 del 10/10/2023, è stata recepita l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni in data 14.09.2022, Rep. Atti n.188/CSR, dando atto che:

- n.1 in coerenza con quanto sancito nella menzionata Intesa, rimangono invariati i tetti di spesa per le prestazioni di assistenza termale precedentemente fissati dalla Regione, e pertanto, per la Regione Campania restano inalterati per le annualità 2020-2022 e, in via provvisoria, anche per il 2023, i tetti stabiliti, da ultimo, con Decreto del Commissario *ad acta* n. 72 del 7/10/2019 per l'erogazione dell'assistenza termale da parte delle strutture accreditate pari ad euro 22,5 milioni (al lordo dei ticket), nelle more della definizione dei limiti massimi di finanziamento valevoli per l'anno 2023 e dell'approvazione del nuovo schema di accordo contrattuale da sottoscrivere per tale annualità;
- n.2 a partire dall'anno 2023, si applicano direttamente le nuove tariffe, approvate dalla Intesa Stato – Regioni del 14.09.2022 (mentre per l'anno precedente le nuove tariffe si applicano dal 01.01.2022 per mezzo di congruagli del fatturato 2022 entro i limiti spesa prefissati);
- n.3 in caso di incremento dei valori unitari delle tariffe, il volume massimo delle prestazioni viene rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del tetto di spesa;
- o. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 773 del 20/12/2023, si è provveduto a regolamentare i rapporti con le strutture private eroganti prestazioni di assistenza termali, fissando in euro 22,5 milioni i limiti massimi di finanziamento per il biennio 2023-2024 e disponendo l'approvazione dei relativi schemi di protocollo e di contratto;
- p. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 127 del 20/03/2025, nell'approvare il *“Documento Tecnico di Uscita dal Piano di Rientro”*, è stata programmata per l'esercizio 2025, in euro 22.500.000, la spesa per l'assistenza termale acquistata dai soggetti privati accreditati, precisando che il suddetto Documento *“recepisce in modo integrale e definitivo tutte le richieste e tutte le prescrizioni avanzate dai ministeri affiancanti, secondo quanto indicato nei pareri “CAMPANIA-DGPROGS-14/01/2025-0000002-P” e “CAMPANIA-DGPROGS-03/03/2025-0000009-P” ai fini dell'uscita dal Piano di Rientro”*;

PRESO ATTO, dell'istruttoria condotta dai competenti uffici regionali, che

- a. è stata effettuata la comparazione tra i dati di produzione delle strutture private, per ASL di riferimento concernenti gli esercizi 2023 e 2024, estratti dalla piattaforma Sinfonia, trasmessi dalla So.Re.Sa. S.p.A. e quelli certificati dalle ASL territorialmente competenti, come da comunicazioni agli atti della Direzione Generale per la Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, tenendo in considerazione le prestazioni di assistenza termale erogate in favore degli assistiti residenti nel territorio della ASL di riferimento, quelle erogate in favore degli assistiti residenti in altre ASL della Regione e quelle erogate in favore di utenti residenti fuori regione;
- b. dalla menzionata comparazione effettuata, è emerso che il dato della spesa consuntivata per ciascuna delle citate annualità è risultato complessivamente inferiore ai limiti di spesa stabiliti da ultimo con DCA n. 72/2019 e confermati con DGRC n. 773/2023, per gli esercizi successivi;
- c. in data 25.02.2025, all'esito di un incontro con i Rappresentanti delle Associazioni di categoria (Federterme Campania e Associazione Termalisti), avente ad oggetto la definizione dei limiti massimi di finanziamento per le prestazioni di assistenza termale per il biennio 2025-2026, tenuto conto dei limiti di spesa definiti per le annualità 2023-2024 con la DGRC n. 773/2023 e dei dati di produzione del citato biennio, i Rappresentanti delle Associazioni di categoria si sono impegnati a trasmettere agli Uffici regionali una proposta

di rimodulazione dei limiti massimi di finanziamento delle prestazioni di assistenza termale, valevoli per gli anni 2025-2026;

- d. con nota acquisita al prot. reg. n. 1304 del 13.03.2025, l'Associazione Federterme Campania e l'Associazione Termalisti hanno elaborato la menzionata proposta di rimodulazione dell'assegnazione dei tetti di spesa per il biennio 2025-2026, tenendo conto dei dati di produzione relativi al biennio precedente e delle dinamiche intercorse in tale arco temporale, che hanno determinato nuovi fabbisogni per le strutture operanti nelle Aziende sanitarie interessate, fermo restando il tetto di spesa complessivo;
- e. con nota prot. 0241011 del 14.05.2025, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha trasmesso alle Aziende Sanitarie una proposta di definizione dei limiti massimi di finanziamento per il biennio 2025-2026, chiedendo alle stesse di voler condividere e/o fornire eventuali osservazioni in merito alla proposta di rimodulazione e a tal in proposito:
 - e.1 con nota acquisita al prot. reg. n. 277126 del 04.06.2025, l'ASL di Salerno ha comunicato la condivisione della proposta di rimodulazione dei limiti massimi di finanziamento per il biennio 2025-2026;
 - e.2 con nota acquisita al prot. reg. n. 284787 del 09.06.2025, l'ASL di Benevento ha comunicato la condivisione della proposta di rimodulazione dei limiti massimi di finanziamento per il biennio 2025-2026;
 - e.3 con nota acquisita al prot. reg. n. 291185 del 11.06.2025, l'ASL Napoli 2 Nord ha comunicato la condivisione della proposta di rimodulazione dei limiti massimi di finanziamento per il biennio 2025-2026;
 - e.4 con nota acquisita al prot. reg. n. 373372 del 25.07.2025, l'ASL Napoli 1 Centro ha rappresentato che l'unico centro privato accreditato per le prestazioni di assistenza termale di propria competenza è la Società "Terme di Agnano", la quale tuttavia non eroga prestazioni, in regime di convenzione dal mese di novembre 2020, essendo sottoposta a procedura fallimentare;
 - e.5 con nota acquisita al prot. reg. n. 4383072 del 31.07.2025, l'ASL di Caserta ha comunicato che sul territorio di competenza, allo stato attuale, non sono presenti strutture erogatrici di prestazioni termali;
 - e.6 con nota acquisita al prot. reg. 396554 del 08/08/2025, l'ASL Napoli 3 Sud ha comunicato che l'unico centro accreditato ad erogare prestazioni insistente nel suo territorio è la Società "Terme Vesuviane S.r.l.";
 - e.7 con nota acquisita al prot. reg. n. 75236 del 25/08/2025, l'ASL di Avellino ha comunicato la sospensione delle attività per la Società "Antiche Terme di San Teodoro", dal 01/10/2024 al 01/10/2026, come risultante dal provvedimento n. 29 del 28/03/2025;
- f. le cure termali contribuiscono, tra l'altro, alla prevenzione di diverse malattie croniche dermatologiche, dell'apparato respiratorio e dell'apparato osteoarticolare;
- g. pertanto, i competenti Uffici hanno elaborato:
 - g.1 lo schema di Protocollo d'Intesa tra l'ASL territorialmente competente ed un'Associazione di Categoria per la definizione dei criteri e delle linee guida per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza termale da erogarsi per l'anno 2025 e provvisoriamente per l'anno 2026 da parte delle strutture private accreditate o temporaneamente accreditate ed i correlati limiti di spesa (Allegato A/1);

- g.2 lo schema di Contratto tra l'ASL territorialmente competente e la singola struttura privata accreditata, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale per gli esercizi 2025 e provvisoriamente 2026 (Allegato A\2);
- h. gli schemi contrattuali di cui sopra, elaborati dai competenti Uffici e da approvarsi con il presente provvedimento, possono regolamentare sia l'annualità 2025 che provvisoriamente la successiva annualità 2026, in linea con la vigenza della citata Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 188/CSR, non essendo allo stato intervenuti ulteriori accordi;
- i. al fine di aggiornare la programmazione dei limiti di spesa per l'assistenza termale, i competenti Uffici propongono di:
- i.1 stabilire i limiti massimi di spesa per le prestazioni di assistenza termale acquistate dalle strutture private accreditate per l'esercizio 2025 e provvisoriamente per l'esercizio 2026, come esposti per ciascuna ASL nel prospetto Allegato n. 1;
- i.2 approvare gli schemi di Protocollo d'Intesa con le associazioni di categoria (Allegato A\1) e di Contratto con le singole strutture private accreditate, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (Allegato A\2) per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale per gli esercizi 2025 e provvisoriamente 2026, da sottoscrivere con le ASL territorialmente competenti;
- j. l'approvazione del presente provvedimento si rende necessaria e indifferibile in quanto volta a garantire la continuità agli atti di programmazione già deliberati relativamente all'aggiornamento, per l'esercizio 2025 e provvisoriamente per l'esercizio 2026, dei limiti massimi di spesa per le prestazioni di assistenza termale acquistate dalle strutture private accreditate;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover **STABILIRE** i limiti massimi di spesa per le prestazioni di assistenza termale acquistate dalle strutture private accreditate per l'esercizio 2025 e provvisoriamente per l'esercizio 2026, come esposti per ciascuna ASL nel prospetto Allegato n. 1 alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- b. di dover **APPROVARE** gli schemi di Protocollo d'Intesa con le Associazioni di Categoria (Allegato A\1) e di Contratto con le singole strutture private accreditate, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (Allegato A\2) per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale per gli esercizi 2025 e provvisoriamente 2026, da sottoscrivere con le ASL territorialmente competenti, che, allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante e sostanziale;
- c. di dover **PRECISARE** che:
- c.1 la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura privata accreditata è subordinata alla sottoscrizione da parte della stessa dello specifico contratto, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con la ASL nel cui territorio è ubicata, e non può eccedere i limiti di spesa annuali fissati dalla presente delibera;
- c.2 le strutture private che, entro il 30 novembre 2025, non avranno sottoscritto il contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., secondo il menzionato schema, ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale formulata dalla ASL competente in base alle disposizioni recate dalla presente delibera, si intenderanno prive

di contratto e, pertanto, per tali strutture, dalla stessa data, cesserà la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applicherà l'immediata sospensione del rapporto di accreditamento, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1-quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008);

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di **STABILIRE** i limiti massimi di spesa per le prestazioni di assistenza termale acquistate dalle strutture private accreditate per l'esercizio 2025 e provvisoriamente per l'esercizio 2026, come esposti per ciascuna ASL nel prospetto Allegato n. 1 alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di **APPROVARE** gli schemi di Protocollo d'Intesa con le Associazioni di Categoria (Allegato A\1) e di Contratto con le singole strutture private accreditate, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (Allegato A\2) per l'erogazione di prestazioni di assistenza termale per gli esercizi 2025 e provvisoriamente 2026, da sottoscrivere con le ASL territorialmente competenti, che, allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante e sostanziale;
3. di **PRECISARE** che:
 - 3.a la remunerazione a carico del S.S.R. delle prestazioni erogate da ciascuna struttura privata accreditata è subordinata alla sottoscrizione da parte della stessa dello specifico contratto, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con la ASL nel cui territorio è ubicata, e non può eccedere i limiti di spesa annuali fissati dalla presente delibera;
 - 3.b le strutture private che, entro il 30 novembre 2025, non avranno sottoscritto il contratto ex art. 8-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., secondo il menzionato schema, ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale formulata dalla ASL competente in base alle disposizioni recate dalla presente delibera, si intenderanno prive di contratto e, pertanto, per tali strutture, dalla stessa data, cesserà la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applicherà l'immediata sospensione del rapporto di accreditamento, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1-quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008);
4. di **TRASMETTERE** la presente delibera alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, anche ai fini della notificazione ai Ministeri affiancanti, alle Aziende Sanitarie Locali e, da queste, a tutte le Associazioni di categoria ed a tutte le strutture sanitarie private interessate, alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC e nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	754	del	04/11/2025	SPL 204	SSL 05	STL 03
------------------	-----	-----	------------	------------	-----------	-----------

OGGETTO:

Limiti di spesa per l'assistenza termale - Determinazioni

QUADRO A	COGNOME	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE	Presidente VINCENZO DE LUCA	06/11/2025
Dir. SPL / Dir SSL		

DATA ADOZIONE	04/11/2025	VISTO SEGRETERIA DI GIUNTA
COGNOME FERRARA	NOME MAURO	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 06/11/2025

AI SEGUENTI UFFICI:

1010000 UFFICIO DI GABINETTO
2020000 DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE
2040000 DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

SPL = Struttura di Primo Livello
SSL = Struttura di Secondo Livello
STL = Struttura di Terzo Livello